

Bruxelles, 7 novembre 2025
(OR. en)

15100/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0339 (NLE)**

**TRANS 528
COWEB 139
ELARG 137**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 novembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito a determinate modifiche delle regole sugli appalti per beni e servizi applicabili al segretariato permanente della Comunità dei trasporti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 669 final.

All.: COM(2025) 669 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.11.2025
COM(2025) 669 final

2025/0339 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito a determinate modifiche delle regole sugli appalti per beni e servizi applicabili al segretariato permanente della Comunità dei trasporti

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alle previste modifiche delle regole applicabili al segretariato permanente della Comunità dei trasporti quando effettua per proprio conto appalti di beni, lavori o servizi di valore inferiore alla soglia stabilita dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

Il 1° maggio 2019 la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Kosovo*, il Montenegro e la Repubblica di Serbia (di seguito denominate "parti dell'Europa sudorientale") hanno ratificato il TCT. L'Unione europea è parte del TCT, poiché il 4 marzo 2019 ha adottato una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti². Il TCT è entrato in vigore il 1° maggio 2019.

2.2. Il comitato direttivo regionale

L'articolo 24 del TCT istituisce il comitato direttivo regionale, che è responsabile della gestione del TCT e ne assicura la corretta attuazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare il comitato direttivo regionale:

- a) prepara i lavori del consiglio ministeriale;
- b) decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;
- c) per quanto riguarda atti dell'UE di recente adozione, prende i provvedimenti opportuni, in particolare mediante la revisione dell'allegato I del TCT;
- d) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;
- e) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;
- f) stabilisce il regolamento del segretariato permanente;
- g) può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;
- h) adotta il bilancio annuale della Comunità dei trasporti;

¹ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/2024-01-01>).

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

² Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/392/oj>).

- i) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione;
- j) prende decisioni sulle controversie sottoposte dalle parti contraenti;
- k) adotta principi generali in materia di accesso ai documenti, in relazione ai documenti in possesso degli organismi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso;
- l) adotta relazioni annuali, che sottopone al consiglio ministeriale, sull'attuazione della rete globale;
- m) in relazione a taluni atti dell'Unione, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori. Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.

2.3. L'atto previsto del comitato direttivo regionale

Nel corso della sua ultima sessione del 2025 il comitato direttivo regionale adotterà una decisione di modifica delle regole applicabili al segretariato permanente della Comunità dei trasporti quando effettua per proprio conto appalti di beni, lavori o servizi di valore inferiore alla soglia stabilita dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilite nell'allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti³ ("atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è semplificare la procedura di appalto per taluni contratti di valore non superiore a 20 000 EUR (IVA esclusa). L'atto previsto introduce inoltre un articolo ove si stabilisce che la direttiva 2014/24/UE si applichi ogni qualvolta siano assenti disposizioni esplicite nelle regole sugli appalti applicabili al segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT, il quale così recita: "Le decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti [...]".

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il segretariato permanente della Comunità dei trasporti ha fatto notare che le regole attuali cui sono soggetti gli appalti di beni e servizi semplici e di valore modesto da parte del segretariato stesso spesso non sono in grado di suscitare l'interesse di un numero sufficiente di offerenti. Tale situazione si verifica per beni e servizi per i quali il volume esatto e la tempistica della consegna possono essere definiti fin dall'inizio, per esempio in casi quali la locazione di locali, i servizi di ristorazione, la traduzione, il noleggio di attrezzature e l'acquisto di articoli. Allo stato attuale, per le procedure di questo tipo il segretariato permanente elabora il pacchetto completo di documenti di gara descritto nell'allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, tra cui l'invito a presentare offerte, il capitolato d'oneri completo e i progetti di contratto. Solitamente a seguito di ciò perviene una sola offerta o nessuna.

³ Adottate a norma della decisione n. 2/2022 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del 15 dicembre 2022.

Qualora poi nell'allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti siano assenti disposizioni esplicite, è necessario disporre di una base giuridica chiara per assicurare la coerenza con le norme UE in materia di appalti pubblici.

L'adozione dell'atto previsto da parte del comitato direttivo regionale è quindi necessaria ai fini dell'attuazione del TCT e del buon funzionamento del segretariato permanente. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario stabilire la posizione dell'Unione in riferimento all'atto previsto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, il TCT.

Il comitato direttivo regionale è autorizzato a stabilire il regolamento del segretariato permanente a norma dell'articolo 30 del TCT. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del TCT, il comitato direttivo regionale è inoltre responsabile della gestione di tale trattato e ne assicura la corretta attuazione. Da ultimo, a norma dell'articolo 35 del TCT, al comitato direttivo regionale spetta l'adozione del bilancio e delle relative regole finanziarie. A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT, le decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti. Di conseguenza, l'atto che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto è necessario per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti. Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, le decisioni del comitato direttivo regionale devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito a determinate modifiche delle regole sugli appalti per beni e servizi applicabili al segretariato permanente della Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato approvato a nome dell'Unione con decisione (UE) 2019/392 del Consiglio⁵. Esso è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (2) Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per assicurare la gestione e il buon funzionamento del TCT.
- (3) A norma dell'articolo 30 del TCT il comitato direttivo regionale è competente per l'adozione di decisioni sul regolamento del segretariato permanente. A norma dell'articolo 35 del TCT, al comitato direttivo regionale spetta inoltre l'adozione del bilancio e delle relative regole finanziarie.
- (4) Il comitato direttivo regionale prevede di adottare nel corso della sua ultima riunione del 2025 una decisione di modifica delle regole applicabili al segretariato permanente della Comunità dei trasporti quando effettua per proprio conto appalti di beni, lavori o servizi, stabilite nell'allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti.
- (5) L'atto previsto del comitato direttivo regionale avrà effetti giuridici.
- (6) È pertanto necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale per quanto riguarda l'adozione della decisione in questione.
- (7) Il sostegno all'adozione del progetto di decisione accluso alla presente decisione è giustificato, in quanto essa semplificherà le regole che disciplinano attualmente gli appalti di beni e servizi di valore modesto da parte del segretariato permanente e tale semplificazione è necessaria per il proseguimento del buon funzionamento del segretariato permanente,

⁵ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/392/oj>).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso dell'ultima riunione del 2025 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica delle regole applicabili al segretariato permanente della Comunità dei trasporti quando effettua per proprio conto appalti di beni, lavori o servizi, stabilite nell'allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Modifiche tecniche di lieve entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*